

Imposta Comunale sulla Pubblicità

Uffici [1]

Tributi

Cos'è l'imposta comunale sulla Pubblicità

Il presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

Riferimento normativo: Decreto Legislativo 507/93 articoli da 1 a 37 [2]

Come si accede

Avanzando la richiesta presso gli uffici della ditta **ICA di La Spezia** (Viale Italia 136, 19125 La Spezia - Tel: 0187.57521), facendo riferimento all'Ufficio sito in **Lavagna, CORSO GENOVA 100 - indirizzo mail : ica.lavagna@icatributi.it [3] (Tel: 0185.301490).**

Chi la paga

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Quando si paga

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Modalità di determinazione dell'imposta:

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Obblighi del contribuente

Il soggetto passivo d'imposta, prima di iniziare la pubblicità, deve presentare apposita denuncia all'ufficio e la comunicazione deve avvenire anche in caso di cessazione o variazione temporanea, utilizzando il modulo sottoriportato.

Il pagamento dell'imposta è annuale, con termine a gennaio di ogni anno, e se non si verificano variazioni dovrà essere versato l'importo dell'anno precedente.

Sanzioni per omessa, infedele dichiarazione e tardivo pagamento:

- in caso di mancata denuncia il 100 % dell' imposta evasa , riducibile 1/3 se il versamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell' avviso di pagamento ,
- in caso di infedele denuncia il 50 % dell' imposta evasa, riducibile 1/3 se il versamento avviene entro 60 giorni dalla notifica dell' avviso di pagamento,

- in caso di mancato pagamento entro i termini previsti per la scadenza 30 % a seguito dell'emissione dell'avviso raccomandato.;
- qualora il contribuente si rechi spontaneamente all'ufficio si applica il ravvedimento operoso come previsto dalla normativa in materia, con conseguente riduzione della sanzione.

Dove e come si paga:

Concessionaria addetta alla riscossione è ICA srl V.le Italia 136, 19124 La Spezia - (Tel: 0187.57521. ? fax 0187.509266)
sito : www.icatributi.it [4] informazioni: info@icatributi.it [5] posta certificata : info@pec.icatributi.com [6]

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale è gestito in concessione dalla ditta **ICA di La Spezia** [7] (Viale Italia 136, 19124 La Spezia - Tel: 0187.57521), facendo riferimento all'Ufficio sito in **Lavagna, CORSO GENOVA 100, orario al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12. E' possibile contattare l'ufficio alla seguente mail : ica.lavagna@icatributi.it (Tel: 0185.301490)**

Modulistica correlata

- dichiarazione nuova esposizione e cessazione dei mezzi pubblicitari [8]

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18/03/2011 [9]
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 24/06/2011 [10] (modifiche al Regolamento approvato con Del. C.C. n. 14 del 18/03/2011)
- Regolamento [11]

Tariffe vigenti per applicazione diritto sulle pubbliche affissioni ed imposta comunale sulla pubblicità:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29/01/2019 [12]

Riduzioni previste dal vigente regolamento:

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
Copia del provvedimento di patrocinio deve essere presentata al concessionario per la riscossione del tributo ai fini dell'applicazione della predetta riduzione.
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacolo viaggianti e di beneficenza.

Esenzioni previste dal vigente regolamento:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 11;
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Manifestazioni ed eventi con richiesta di concessione di Patrocinio Comunale:

Per tutti i soggetti, gli enti, istituzioni, associazioni, fondazioni che intendessero richiedere al Comune la concessione del gratuito patrocinio per un evento od una iniziativa, si precisa che le agevolazioni tariffarie e tributarie sono applicate dagli Uffici Comunali e dal Concessionario della riscossione sulla base di quanto previsto dalle vigenti norme statali e dai Regolamenti comunali. Di seguito si riporta il Regolamento Comunale per la Concessione di Patrocinio che riassume le agevolazioni spettanti per la fattispecie in esame.

- Regolamento Comunale per la Concessione di Patrocinio [13]

Uffici

URL di origine (Salvata il 23/04/2024 - 19:30): <http://www.comune.lavagna.ge.it/imposta-comunale-sulla-pubblicit%C3%A0>

Links:

- [1] <http://www.comune.lavagna.ge.it/uffici>
- [2] http://www.comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/D.LGS_.507-93_1.pdf
- [3] <mailto:ica.lavagna@icatributi.it>
- [4] <http://www.icatributi.it>
- [5] <mailto:info@icatributi.it>
- [6] <mailto:info@pec.icatributi.com>
- [7] <https://www.icatributi.it/htm/home/index.asp?>
- [8] [http://www.comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/Dichiarazione contribuente esposizione pubblicitaria.doc](http://www.comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/Dichiarazione%20contribuente%20esposizione%20pubblicitaria.doc)
- [9] <http://www.comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/Z014.pdf>
- [10] [http://www.comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/Delibera C.C. n. 45 del 24.06.2011 modifica Regolamento ICP DPA.pdf](http://www.comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/Delibera%20C.C.%20n.%2045%20del%2024.06.2011%20modifica%20Regolamento%20ICP%20DPA.pdf)
- [11] <http://www.comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/regolamento.pdf>
- [12] [http://www.comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/Delibera G.C.n.22 del 29.01.2019_Tariffe ICP DPA.pdf](http://www.comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/Delibera%20G.C.n.22%20del%2029.01.2019_Tariffe%20ICP%20DPA.pdf)
- [13] [http://www.comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/Regolamento comunale per la concessione di patrocinio_0_0.pdf](http://www.comune.lavagna.ge.it/sites/default/files/Regolamento%20comunale%20per%20la%20concessione%20di%20patrocinio_0_0.pdf)